

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

IPOTESI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

per il personale dirigente

triennio 2019-2021

In data **16.11.2023** presso la sede dell'ANSV, ha avuto l'incontro per la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale integrativo per il personale dirigente triennio 2019-2021, tra l'ANSV ed i rappresentanti delle OO.SS rappresentative sul piano nazionale. La riunione si svolge tra i partecipanti presenti con garanzia di collegamento in videoconferenza.

Premesso che:

- la dotazione organica dell'ANSV, rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge n. 95/2012, prevede n. 2 posti di qualifica dirigenziale, uno tecnico l'altro amministrativo;
- l'ANSV ha provveduto a ricoprire, nel corso del 2023, il posto di dirigente tecnico dopo che lo stesso era stato ricoperto per due mesi da un reggente;

Visto che l'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 25 febbraio 1999 n. 66 prevede che al personale dell'ANSV sia attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il CCNL personale dirigente ENAC quadriennio normativo 2002-2005 - biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data 30 maggio 2007;

Visto il CCNL personale dirigente ENAC 2006-2009 biennio 2006-2007 sottoscritto in data 04 agosto 2010;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018 sottoscritto in data 09 marzo 2020;

si conviene quanto segue.



Art. 1 - Durata e campo di applicazione.

1. Il presente contratto (d'ora in avanti CCNI) ha validità triennale e si applica al personale dirigenziale della ANSV e al personale chiamato a svolgere funzioni di reggente.
2. Gli effetti del presente CCNI sugli istituti a carattere normativo ed economico decorrono dal giorno successivo alla data di definitiva sottoscrizione, salvo diversa prescrizione contenuta nel contratto stesso. Il presente contratto rimane in vigore fino alla stipula di quello successivo.
3. Il CCNI è adottato all'esito delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, svolte tra le organizzazioni sindacali e la delegazione di parte datoriale, secondo le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del contratto collettivo dell'area funzioni centrali, triennio 2016- 2018 (di seguito soltanto CCNL).
4. La dirigenza dell' ANSV - articolata in un'unica fascia al pari di quella di ENAC con distinzione per livelli economici in relazione alla gradazione della posizione ricoperta tra le quattro come più avanti indicato, - costituisce una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi dell'ente.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente CCNI si intende comunque subordinata durante la sua vigenza, oltre che al puntuale rispetto dei vincoli di compatibilità economico finanziaria dell'Agenzia e di conformità alle disposizioni legislative e di contrattazione collettiva vigenti in materia, anche alla coerenza con le modifiche eventualmente apportate al medesimo quadro normativo alla data delle singole annualità di vigenza.
6. Ai sensi dell'articolo 80 comma 3 del CCNL, per quanto non definito dal presente contratto si rinvia a quanto stabilito dai CCNL di riferimento e dalla normativa vigente per quanto applicabili in presenza di un unico dirigente.

Art. 2 - Criteri di ripartizione - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

1. La definizione dei criteri di ripartizione delle quote di risorse che costituiscono il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato è oggetto di negoziazione annuale tra le parti al fine di consentire l'utilizzo delle risorse per le finalità di cui all'articolo 80 del predetto CCNL nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.
2. Il fondo di cui all'articolo 80 del CCNL, incrementato dalle risorse di cui al comma 1 del predetto articolo 80, remunera gli istituti economici della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato.
3. Ai sensi dell'articolo 78 comma 4 del CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018 il valore della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'articolo 2, comma 3, del CCNL 4 agosto 2010 è rideterminato in euro 14.698,26 annui lordi.
4. Per effetto di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 78 del CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018 i valori minimo e massimo della retribuzione di posizione sono pari rispettivamente a euro 14.698,26 e a euro 46.718,26 annui lordi, secondo le seguenti fasce attribuite a fronte della pesatura della relativa posizione sulla base dei criteri oggetto di confronto:

FASCE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	Posizione PARTE fissa	Posizione PARTE variabile	Totale
DIRIGENTE - FASCIA A	14.698,26	32.020,00	46.718,26
DIRIGENTE - FASCIA B	14.698,26	27.372,00	42.070,26
DIRIGENTE - FASCIA C	14.698,26	23.240,00	37.938,26
DIRIGENTE - FASCIA D	14.698,26	19.626,00	34.324,26

Le parti recepiscono fin d'ora gli eventuali diversi valori che saranno determinati a seguito della stipulazione di un nuovo CCNL qualora intervenisse durante la vigenza del presente CCNI nelle more del suo aggiornamento.

5. Il valore della retribuzione di posizione, ai sensi dell'art. 20 del CCNL ENAC 2006-2009 biennio 2006-2007 sottoscritto in data 04 agosto 2010, può essere elevato entro il limite massimo del 15% dello stesso, ove siano disponibili le relative risorse nell'ambito del fondo, in presenza di una maggiore complessità e da più ampie responsabilità operative e relazionali individuate con formale atto di

attribuzione, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ANSV in presenza di particolari difficoltà organizzative e funzionali, accertate con il medesimo atto di attribuzione.

6. La retribuzione di risultato viene attribuita nei limiti delle risorse complessive disponibili nel fondo che deve remunerare l'importo individuale annuo preventivamente determinato. A tal fine verranno utilizzati eventuali residui del fondo. Detto importo individuale non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione del principio di onnicomprensività.
7. La parte non spesa della retribuzione di risultato preventivamente determinata è destinata al finanziamento della retribuzione di risultato nell'anno successivo, come stabilito dall'articolo 21 comma 2 del CCNL ENAC per il personale dirigente 2006- 2009.
8. In assenza di pluralità di dirigenti, le complessive risorse non preventivamente determinate e spese nell'anno di riferimento, eccettuato quelle di cui al comma precedente, costituiranno economie di bilancio.

Art. 3 – Attribuzione retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato, la cui finalità è la remunerazione della performance individuale, è attribuita, nell'ambito dell'importo massimo preventivamente determinato, in proporzione alla valutazione della stessa conseguita dal dirigente, sulla base del vigente sistema di valutazione della performance in relazione ai risultati conseguiti dal dirigente e al relativo comportamento organizzativo, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.
2. Sulla base del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, previa validazione della relazione della performance da parte dell'Oiv, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo numero 150 barra 2009, dell'articolo 45 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 80 del CCNL, vengono attribuiti premi e trattamenti economici correlati alla performance.
3. La retribuzione di risultato può essere incrementata per incarichi aggiuntivi attribuiti ai dirigenti con compensi a carico di terzi e conferiti direttamente sul Fondo ai sensi dell'art. 57 del CCNL ENAC per il personale dirigente, quadriennio 2002 - 2005, della percentuale del 55% del compenso stesso al netto degli oneri a carico dell'ente. Entro la fine di ciascun anno l'amministrazione comunica alle OOSS tutti gli incarichi dei propri dirigenti, osservando l'obbligo annuale di pubblicità e verificando l'effettivo versamento nel fondo dei compensi erogati per l'espletamento di tali incarichi.
4. Le parti prendono atto che l'applicazione dell'articolo 28 del CCNL relativo alla maggiorazione del 30% rispetto al valore medio pro capite della retribuzione di risultato non può essere applicato in ANSV essendoci un solo dirigente.

Art. 4 - Copertura assicurativa e patrocinio legale

1. Ai sensi dell'articolo 31 del CCNL l'ente assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile del personale dirigente, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. A tal fine, sono utilizzate le risorse finanziarie destinate a tale finalità, sulla base di quanto disposto dalle disposizioni di legge da quelle dei precedenti CCNL regolanti la materia.
2. Ai sensi del comma 4 del predetto articolo 31 del CCNL l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio nei confronti del personale non assicurato ai sensi del precedente comma 1, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo colpa grave l'amministrazione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni Stato e grado del giudizio.
3. Nel caso in cui le spese legali siano assunte direttamente dal dirigente in relazione a procedimenti per fatti accaduti e riferiti all'attività di servizio, l'ente provvederà al rimborso degli oneri sostenuti secondo un criterio morale di congruità delle spese in conformità alla disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legge n. 67 del 1997, ferma restando la ripetizione di tali somme in caso di sentenza di



condanna a norma del precedente comma 2. Sono, altresì, a carico dell'ente e soggette ad eventuali ripetizione le spese sostenute dal dirigente, purché opportunamente documentate e provate nel loro nesso di consequenzialità con il procedimento.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano al dirigente anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro con l'ente, sempre che si tratti di fatti riferiti all'attività di servizio ed accaduti in occasione del rapporto di lavoro.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il procedimento sia stato attivato su iniziativa dell'ANSV o nel caso in cui l'ente stesso sia controparte nel procedimento.

Art. 5 - Clausola di salvaguardia economica

1. Per quanto compatibile con la struttura organizzativa e, più in generale organizzazione degli uffici dell'ANSV, si applicano le disposizioni previste dall'art. 54 del CCNL che qui si intendono richiamate.

Art. 6 - Benefici di natura assistenziale.

1. Nel rispetto dell'articolo 81 del CCNL area funzioni centrali 2016- 2018, che fa salve le disposizioni dell'articolo 65 comma 5 del CCNL Enac 2002 - 2005 primo biennio economico, tenuto conto dell'articolo 69 del CCNL Enac 1998- 2001 personale non dirigente come integrato dall'articolo 20 del cc Enac 2006- 2009 primo biennio economico, l'ANSV riconosce ai propri dirigenti lo stesso trattamento previsto per il restante personale.
2. Le parti confermano, pertanto, l'attivazione della copertura assicurativa integrativa (c.d. "piano integrativo"), rispetto a quanto previsto dal "piano base" della copertura assicurativa e assistenza sanitaria A.S.D.E.P., cui l'ANSV ha aderito a favore dei propri dipendenti e loro familiari fiscalmente a carico compresi anche i propri dirigenti ai sensi della predetta normativa richiamata al comma 1.
3. I relativi oneri, ai sensi dell'art. 69 su citato, graveranno sul bilancio dell'ANSV nei limiti dell'1% delle spese di personale iscritte a bilancio di previsione, fermo restando che, nell'ipotesi in cui il costo dovesse risultare eccedente lo stanziamento previsto, il differenziale, al pari di quanto avviene per il personale non dirigenziale dell'ANSV, verrà posto a carico del presente Fondo nei limiti delle risorse non attribuite.

Art. 7 - Norma finale

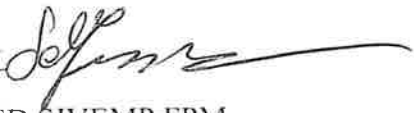
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia vigente CCNL dell'Area Funzioni Centrali.

ANSV

OO.SS.

(subordinatamente alla positiva

valutazione di competenza degli organi di controllo)

CISL FP-FIT-CISL 
ANMI ASSOMED SIVEMP-FPM
CIDA FUNZIONI CENTRALI 
FLEPAR
UIL/PA- UIL Trasporti
DIRSTAT – FIALP
FEMEPA
FP CGIL
UNADIS